

# Rinuncia dei sindaci ancora senza certezze

Continuano a registrarsi decisioni contrapposte sul momento di efficacia delle dimissioni

/ Maurizio MEOLI

L'efficacia, immediata o meno, delle **dimissioni dei sindaci**, anche in assenza di supplenti con i quali completare l'organo di controllo, continua ad essere un tema controverso. Le incertezze, già presenti *ante* riforma del diritto societario, non sono state eliminate dal DLgs. [6/2003](#) che, nell'[art. 2400](#) comma 1 c.c., ha previsto la c.d. *prorogatio* dei sindaci nel caso di cessazione della carica per scadenza del termine, senza specificare se essa valga anche per la rinuncia.

La novità è stata letta, da taluni, come conferma della tesi che esclude la *prorogatio* in caso di dimissioni. D'altra parte, rispetto all'organo di controllo, diversamente da quanto accade per l'organo amministrativo (ex [art. 2385](#) c.c.), le **esigenze di continuità** sono meno rigide, dal momento che è la stessa legge a prevedere che, salvo particolari situazioni, l'attività dei sindaci sia svolta rispettando una determinata periodicità (cfr. [art. 2404](#) c.c.). Il sistema, poi, in ultima analisi, risolve la questione con lo scioglimento della società priva dell'organo di controllo.

Nel senso dell'**efficacia immediata** delle dimissioni si sono espressi i Tribunali di Bari [2 febbraio 2013](#), di Milano [2 agosto 2010](#) e di Napoli [15 ottobre 2009](#). Più di recente, inoltre, il Tribunale di Milano 22 dicembre 2016 n. [14062](#), dà atto di un provvedimento (inedito) del Giudice del Registro delle imprese presso il locale Tribunale (del 27 settembre 2011) con il quale è stata accolta l'istanza di iscrizione delle dimissioni dell'intero collegio sindacale di una spa. Tale ricostruzione, inoltre, è condivisa dal Comitato Triveneto dei Notai (cfr. le massime [H.E.1](#) e [I.D.3](#)), dalle **Norme di comportamento** del collegio sindacale predisposte dal CNDCEC (criteri applicativi della norma 1.6) e dalla FNC (documento del [1° dicembre 2014](#)).

Secondo altra ricostruzione, invece, la novità normativa introdotta dalla riforma del diritto societario sarebbe irrilevante ai fini in esame, vigendo comunque un principio generale volto ad assicurare la **continuità di funzionamento** dell'organo di controllo. E, quindi, la circostanza secondo cui il collegio sindacale non sarebbe chiamato ad un impegno quotidiano e ad una costante presenza fisica – peraltro discutibile in situazioni di criticità e di fibrillazione societaria – non dimostrerebbe affatto che sia tollerabile l'interruzione del funzionamento del detto organo di controllo. Rilevanti, inoltre, sono reputati i rischi di deresponsabilizzazione correlati alla tesi della cessazione immediata. I sindaci dimissionari, infatti, non avrebbero più alcun dovere verso la società, non potendo né convocare l'assemblea per la loro sostituzione, in caso di inerzia degli amministratori (ex [art. 2406](#) comma 1 c.c.), né, in caso di mancata delibera, chiedere al Tribunale la nomi-

na del liquidatore giudiziale (ex [art. 2487](#) comma 2 c.c.). Se, poi, l'assemblea, regolarmente convocata dagli amministratori, non dovesse deliberare, gli amministratori stessi sarebbero a loro volta esenti da responsabilità per l'accaduto.

La **proroga dell'incarico** fino alla sostituzione è sostenuta dai Tribunali di Catania [13 novembre 2014](#), di Roma [28 luglio 2014](#), di Napoli [4 dicembre 2013](#), di Milano 3 febbraio 2010 n. [1385](#) e di Mantova [25 luglio 2009](#). Più di recente, inoltre, la soluzione è stata ribadita dal Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma, con provvedimento del 4 luglio 2016. Ciò, innanzitutto, per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo nella sua interezza. Attività di vigilanza (ex [art. 2403](#) c.c.) che, proprio in ragione del suo contenuto, non potrebbe considerarsi saltuaria, ma permanente e continuativa; non tollerando interruzioni o menomazioni neppure durante la fase di liquidazione della società.

Tale principio di continuità – che non presenta alcuna funzione punitiva o sanzionatoria, ma intende solo evitare soluzioni di continuità nel funzionamento di un organo essenziale – si esplica, in primo luogo, con il **subingresso dei sindaci supplenti**, e, nel caso di impossibilità di ricostituire l'organo di controllo, con la *prorogatio* dei dimissionari.

Un indizio a supporto della validità di tale conclusione è tratto, dal giudice romano, dalla sentenza n. [6788/2012](#) della Suprema Corte, nella quale è stato precisato come l'efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegua automaticamente da tale atto, essendo operativa, ex [art. 2401](#) c.c., con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica.

Di conseguenza, la rinuncia da parte dell'intero collegio sindacale non è neppure in grado di produrre, immediatamente, l'**effetto della sostituzione** con i due supplenti, dal momento che, in tale ipotesi non si avrebbe la corretta ricostituzione dell'organo con il minimo di tre componenti.

La decisione da ultimo citata, poi, ricorda che nel medesimo senso si è espresso il Giudice del Registro delle imprese di Roma anche nei provvedimenti (inediti) dell'8 ottobre 2012 e del 14 novembre 2012.

Si evidenzia, infine, che il Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Crotone, nel provvedimento del [25 gennaio 2017](#), in relazione alla disciplina riservata dagli artt. 13 commi 4 e 6 del DLgs. 39/2010 e 6 del DM 261/2012 a chi svolga la **sola revisione legale**, ha precisato come l'efficacia delle dimissioni si abbia, in ogni caso, decorsi sei mesi dalla presentazione, anche in assenza di nuovo conferimento dell'incarico.